



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, della università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 2
via Grossi, 5 - 46100 MANTOVA -
tel: 0376322061
e-mail: mnic82900g@istruzione.it
PEC: mnic82900g@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI

Visto l'art.33 punto 2, lett c) del D.I. 44/2001 (Interventi del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale)

Visto l'art.50 del D.I. 44/2001 (Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico)

Visto D.lgs 297/94 art. 96

Ritenuta l'opportunità e i criteri per la concessione in uso dei locali scolastici

ART. 1 Finalità e ambito di applicazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad istituzioni, associazioni, enti o gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite.

ART. 2 Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambito di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- A) Al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- B) Alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- C) Alla specificità dell'organizzazione con priorità a quelli di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
- D) Considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

ART 3 Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'attività scolastica i seguenti impegni:

- E) Indicare il nominativo del responsabile della gestione e dell'utilizzo dei locali quale referente dell'Istituzione scolastica;

- F) Osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- G) Sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione delle attività scolastiche da parte del Comune o della stessa istituzione scolastica;
- H) Lasciare i locali, dopo il loro uso, in ordine, puliti, e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche

ART. 4 Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivanti dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

ART. 5 Usi incompatibili

E' vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.

Art. 6 Procedura per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto in tempo utile per la relativa delibera del Consiglio di Istituto e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente il preciso scopo della richiesta e le generalità della persona responsabile.

Se il Consiglio di Istituto delibera per l'accoglimento della richiesta, il dirigente scolastico dovrà comunicare, anche per le vie brevi, la quota stabilita a titolo di rimborso spese.

Se prima dell'evento non sono effettuati i versamenti richiesti la concessione si intende tacitamente revocata.

Art.7 Corrispettivi

Il costo viene determinato in euro 50,00 giornalieri per l'uso dei locali polifunzionali e di euro 100,00 giornalieri per le aule speciali, i laboratori e le palestre, a titolo di rimborso spese (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: manutenzione, usura materiali, impianti e attrezzature).

Il Consiglio può deliberare di volta in volta la concessione gratuita o una eventuale riduzione del costo giornaliero in ragione di particolari circostanze.

Art.8 Provvedimento concessorio

Il provvedimento è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere:

- I) Le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali, nonché l'importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo
- J) Il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'Ente proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'Istituzione scolastica.